

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE QUINTA

(Causa n. 8056/2014 Reg.Ric.)

Associazione "via Petroni e dintorni" (C.F.: 91340000376)

Appellato - avv.ti Antonello Tomanelli e Marina Petrolo)

CONTRO

Comune di Bologna

Appellante - avv.ti Antonella Trentini, Giulia Carestia, Giorgio Stella Richter

ELENCO ATTI

1) Memoria di costituzione;

ELENCO DOCUMENTI:

1) Supporto USB contenente documentazione fotografica e video su via Petroni;

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE QUINTA

(Causa n. 8056/2014 Reg.Ric.)

MEMORIA DI COSTITUZIONE

nell'interesse di: **"Associazione via Petroni e dintorni"** (C.F.: 91340000376), in persona del legale rappresentante Sisti Giuseppe (C.F.: SSTGPP45E02H199D), con sede in Bologna via Petroni 26, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Antonello Tomanelli del Foro di Bologna e Marina Petrolo del Foro di Roma, presso il cui studio in **Roma via Dardanelli 46** elegge domicilio, giusta procura in calce al presente atto (si dichiara di voler ricevere ogni avviso di cancelleria al seguente indirizzo PEC: **marinapetrolo@ordineavvocatiroma.org**, oppure al numero telefax 06.3720308)

appellato

c o n t r o

Comune di Bologna, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma via Orti della Farnesina 126 presso lo studio dell'avv. Giorgio Stella Richter

appellante

PER LA RIFORMA E/O L'ANNULLAMENTO

dell'**ordinanza n. 466 del 10.09.2014** emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna - sede di Bologna - in accoglimento dell'istanza, formulata dai ricorrenti nel ricorso n. 703/2014 Reg.Ric., di sospensione cautelare dei seguenti provvedimenti emessi dal comune di

Bologna - Settore Attività Produttive e Commercio - di concessione per l'occupazione di suolo pubblico con "dehors": PG n. 76101/2014 del 12.03.2014, rilasciato a Bolelli Massimiliano, residente in Bologna via Vezza 20, in qualità di legale rappresentante di "Balanzone di Bolelli Massimiliano e C. S.n.c.", per il pubblico esercizio denominato "Bar Balanzone" sito in Bologna via Petroni 22/C-D; PG n. 76896/2014 del 12.03.2014, rilasciato a Grisafi Maria, residente in Bologna via Ermanno Galeotti 6, in qualità di legale rappresentante di "Petroni S.a.s. di Grisafi Maria e C.", per il pubblico esercizio denominato "Bar Petroni", sito in Bologna via Petroni 27/C-D; PG n. 91297 del 27.03.2014, rilasciato a Sansolino Giovanni, residente in Bologna via Montello 4, in qualità di legale rappresentante di "Harvest S.n.c. di Poppi Roberto e Sansolino Giovanni", per il pubblico esercizio denominato "Green River", sito in Bologna via Petroni 3/A; PG n. 91594 del 27.03.2014, rilasciato a Essaleh Rachida, residente in Casalecchio di Reno - BO - via del Lavoro 40/2, in qualità di legale rappresentante di "Vecchi Sapori S.r.l.", per il pubblico esercizio denominato "Cucchiaino d'oro", sito in Bologna via Petroni 4/A-B-C; PG n. 91911/2014 del 28.03.2014, rilasciato a Hussain Shah Syed Adeel, residente in Casalecchio di Reno - BO - via Porrettana 83, in qualità di legale rappresentante di "Frutta fresca S.n.c. di Hussain Shah Syed Adeel", per il pubblico esercizio denominato "Bar Birroteca", sito in Bologna via Petroni 7/A.

* * *

Con ricorso notificato in data 22.09.2014 alla "Associazione via Petroni e Dintorni ed altri" presso il procuratore costituito in primo grado e depositato in data 09.10.2014, il comune di Bologna chiedeva "che l'Illustrissimo Consiglio di

Stato, in accoglimento del presente gravame, voglia riformare e/o annullare l'ordinanza n. 466 del 10 settembre 2014, resa dal Tar di Bologna, Sezione II^".

Si costituisce con il presente atto l'Associazione via Petroni e Dintorni, in persona del legale rappresentante Sisti Giuseppe, contestando tutti i motivi di appello, ritenendo l'ordinanza cautelare appellata pienamente conforme alla legge e, **in via preliminare**, chiedendo all'Ecc.mo Consiglio di Stato di **ordinare l'integrazione del contraddittorio ex art. 95, comma 3°, cod.proc.amm.** fissando successiva udienza di trattazione della causa, per i motivi che seguono.

**1. PRELIMINARMENTE: SULLA MANCATA NOTIFICA DELL'IMPUGNAZIONE
ALLE PARTI DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO**

La causa n. 703/2014 pendente dinanzi al Tar Emilia Romagna vede come **parti ricorrenti** non solo l'associazione "via Petroni e dintorni", ma anche numerose persone fisiche, tutte residenti in via Petroni: Alemagna Pietro Maria, Andreoli Donata, Broccoli Umberto, Bruno Silvia, Calori Paolo, Camboli Salvatore, Chiarini Donatella, Decandia Tomasina, Folegatti Loris, Lelli Marilena, Malossi Patrizia, Marescotti Nevia, Piselli Giunchi Valeria, Poli Gigino, Poli Patrizia, Sisti Giuseppe, Toneatto Bruna. Persone fisiche peraltro espressamente indicate nell'ordinanza n. 466/2014, oggetto del presente appello cautelare.

Tuttavia, tali ricorrenti non sono **nemmeno individuati** nell'atto di appello redatto dal comune di Bologna, così come non sono individuati nella relata di notifica, avendo l'appellante riportato le formule "associazione via Petroni e Dintorni + **altri**" (nell'atto) e "associazione via Petroni **ed altri**" (nella relata di notifica). Si rileva, quindi, l'**inesistenza** della notifica dell'appello nei riguardi delle persone fisiche (ben 17) ricorrenti dinanzi al Tar Emilia Romagna.

Tra l'altro, si noti come l'appellante si sia paradossalmente premurato di notificare ritualmente l'appello cautelare a ciascuno dei titolari dei provvedimenti di concessione sospesi dal giudice di prime cure, **ma che non hanno partecipato al giudizio di primo grado**, e che non hanno alcun interesse a "contraddire" nel presente giudizio d'appello, come recentemente chiarito dal Consiglio di Stato: "*[...] in caso di appello proposto dall'amministrazione soccombente in primo grado i controinteressati, avendo ovviamente una posizione coincidente con essa, sono privi di interesse a contraddire e non devono, quindi, essere evocati in giudizio, sì da rendere del tutto superflua un'eventuale integrazione, che comporterebbe solo un inutile differimento della soluzione della lite*" (Cons. Stato, Sez. IV, 8 ottobre 2013, n. 4930).

Ebbene, nel caso di specie, bisogna concludere che, fatta eccezione per l'associazione "via Petroni e dintorni", non è stata effettuata alcuna notifica alle parti del giudizio di primo grado, essendo inaccettabile che la locuzione "**ed altri**" contenuta nella relata di notifica possa far ritenere che le persone fisiche ricorrenti nel giudizio di primo grado siano state qui correttamente individuate.

Si chiede, pertanto, che l'organo adito ordini l'integrazione del contraddittorio, come impone l'art. 95, comma 3°, cod.proc.amm., fissando successiva udienza di trattazione della causa.

2. SULLA MANIFESTA INFONDATEZZA DEL PRIMO MOTIVO DI APPELLO

Il primo motivo d'appello proposto dal comune di Bologna reca in sé evidenti illogicità ed inesattezze, che inevitabilmente portano alla sua immediata reiezione. In esso viene affermato: a) che la Conferenza Intersettoriale del quartiere San Vitale, convocata il giorno 25.06.2013, aveva proposto (si badi bene: **proposto**) il rilascio di concessioni per l'occupazione di suolo pubblico tramite dehors in via Petroni della durata di anni 1,

anziché di anni 5 come previsto dal Regolamento "dehors"; b) che il parere negativo espresso dal direttore del Quartiere San Vitale dott. Mignani riguardava un solo locale; c) che il Comune, per aver accolto la proposta di concessione della durata di anni 1 formulata dalla succitata Conferenza Intersettoriale, avrebbe effettuato *"una scrupolosa valutazione del bilanciamento degli interessi dei residenti e delle categorie economiche"* (pag. 11 ricorso); d) che il Tar Emilia Romagna ha perciò *"travisato completamente (o obliterato totalmente) il risultato della Conferenza Intersettoriale"*.

In realtà, a parere di questa difesa, è l'appellante che ha travisato completamente (o obliterato totalmente) quanto alla lettera riportato nei provvedimenti concessori poi sospesi dal Tar Emilia Romagna, i quali (tutti indistintamente) riportano il *"parere negativo"* del quartiere San Vitale. Ciò significa che se è vero che la Conferenza di quartiere aveva ventilato la possibilità che venissero concessi in via Petroni dehors per una durata limitata ad anni 1 (anziché anni 5 come previsto dal regolamento "dehors"), è incontestabile che il Quartiere San Vitale, a conclusione di un tipico subprocedimento, e comunque successivamente alla Conferenza, ha espresso **parere (finale) negativo anche sulla possibilità che venissero installati dehors per un solo anno**. Altrimenti non si spiegherebbe perché mai i cinque provvedimenti concessori del Comune richiamino inequivocabilmente (e tutti indistintamente) il *"parere negativo"* del quartiere San Vitale. E' dunque falso che il parere negativo del quartiere ha riguardato un solo locale, come cerca di sostenere l'odierno appellante a pagg. 10 e 11. Come è del tutto inconferente il riferimento alle dichiarazioni ufficiose rese dal presidente del Quartiere San Vitale all'indomani della pubblicazione dell'ordinanza del Tar Emilia Romagna

e riportate dalla stampa locale (doc. C fascicolo Comune), che nella mente dell'appellante andrebbero addirittura a **sostituire** il parere negativo reso **ufficialmente** dagli organi competenti di quartiere.

E il Tar Emilia Romagna, evidentemente consapevole di tutto ciò, ha correttamente considerato che *“il superamento del parere negativo del quartiere San Vitale non è altrimenti motivato che con l'affermazione del tutto generica che l'occupazione fa parte del progetto di riqualificazione che interessa la via Petroni, che tale affermazione “non sembra avere alcuna attinenza con le criticità evidenziate dal quartiere” e che “la acquisizione di pareri al procedimento ingenera sempre l'obbligo di motivare il dissenso, nella fattispecie non adempiuto”.*

In altre parole, la grave illogicità che vizia irrimediabilmente il primo motivo di appello è l'aver l'appellante trascurato che quanto emerso dalla Conferenza Intersettoriale è stato disatteso dal parere negativo **finale** del quartiere San Vitale, parere poi trasfuso in ognuno dei provvedimenti concessori del Comune, e sul quale parere (negativo) si è correttamente focalizzata l'attenzione del giudice di prime cure, che ha ritenuto assolutamente insoddisfacente il suo superamento, da parte degli organi comunali, *“con l'affermazione del tutto generica”* e priva di qualsiasi *“attinenza con le criticità evidenziate dal quartiere”* secondo cui *“l'occupazione fa parte del progetto di riqualificazione che interessa la via Petroni”*. Non è la Conferenza Intersettoriale, ma il parere negativo finale del quartiere San Vitale a dover necessariamente assumere importanza nella valutazione della legittimità dei provvedimenti concessori emanati dal Comune.

Sotto tale profilo, è quindi manifestamente illogico affermare che il giudice di prime cure ha *“travisato completamente il risultato della Conferenza Intersettoriale”*, proprio perché quel giudice doveva prestare (ed ha prestato) attenzione unicamente al parere negativo (finale) del quartiere San Vitale e alla motivazione adottata dall'organo comunale per disattenderlo.

3. SULLA MANIFESTA INFONDATEZZA DEL SECONDO MOTIVO DI APPELLO

Con il secondo motivo d'appello il comune di Bologna censura la decisione del giudice di prime cure laddove si basa sui rilievi fonometrici effettuati da Arpa Emilia Romagna nel giugno 2012 affermando, in estrema sintesi: a) che tali rilievi fonometrici, pur essendo effettuati in via Petroni, riguardavano *“situazioni diverse e non sovrapponibili”*; b) che per la concessione di dehors *“non è prevista l'acquisizione né di parere Arpa né dichiarazioni di impatto acustico”*; c) che i dehors *“determinano nei fatti una minore permanenza degli avventori al di fuori dei locali”* (sic!).

Innanzitutto va rilevato che l'appellante sta nascondendo a questo Ecc.mo organo giudicante una scomoda verità. Da ormai molti anni in via Petroni, che è considerata il centro della *“movida bolognese”*, vige una situazione **emergenziale**. In una via lunga 150 metri, abitata da centinaia di residenti, operano circa 40 tra esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, laboratori alimentari e negozi di vicinato, i cui introiti derivano quasi esclusivamente dalla vendita di alcolici a basso costo.

Nel giugno 2012, su pressione dei residenti, il Comune fu costretto a chiedere ad Arpa Emilia Romagna misure fonometriche. I risultati furono allarmanti.

Arpa riscontrò che *“i limiti di immissione rilevati nel periodo diurno sono sostanzialmente conformi ai limiti stabiliti dalle norme, mentre nel periodo notturno si registrano valori costantemente superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico”* (doc. 4 fasc. primo grado). Superiori di tanto. Come si legge nella premessa, *“In ragione degli elevati livelli riscontrati all’interno delle abitazioni che permangono finanche alle 3 di mattina, valuti inoltre codesto comune l’acquisizione di un parere sanitario, in quanto [...] i livelli misurati contrastano fortemente con i valori indicati dalle recenti linee guida OMS e della direttiva europea 2002/49/EC”*. In altre parole, paradossalmente il carico sonoro per via Petroni **aumenta** a partire dalle ore 22, proprio quando scatta la *“fascia oraria protetta”* (22-06). Quello che secondo la normativa nazionale (DPCONS 14 novembre 1997), nonché la stessa classificazione acustica del territorio comunale di cui al P.G. n. 309447/2009 (approvata dal Consiglio comunale con Delibera del 29.01.2010), dovrebbe cessare alle ore 22, in via Petroni **incomincia**. Sotto tale profilo, l’ordinanza ex art. 50, comma 7°, TUEL emanata dal Sindaco nel settembre 2012 (doc. 5 fasc. primo grado), che ha imposto la chiusura dei locali alle ore 01, ha sì garantito un clima acustico accettabile, **ma solo a partire dalle ore 01**. Fino a quell’ora in via Petroni vige un clima acustico infernale (i rilievi Arpa parlano di una media superiore ai 70 dB, quando secondo la normativa nazionale e locale a partire dalle ore 22 non si deve superare il limite dei 55 dB).

Ora, concedere il suolo pubblico per ben 5 dehors in una via caratterizzata da un siffatto clima acustico significa pretermettere il diritto alla salute dei residenti (i cui appartamenti affacciano sui dehors) per tutelare unicamente la

libertà di iniziativa economica dei titolari dei dehors. E' evidente, infatti, che il consentire un assembramento permanente di persone in ben 5 spazi della via porta ad un appesantimento del già allarmante carico sonoro. Sotto questo aspetto è risibile l'argomentazione dell'appellante, laddove afferma che i dehors *"determinano nei fatti una minore permanenza degli avventori al di fuori dei locali"*.

In primo luogo, ciò è smentito dalla stessa logica. Notoriamente i dehors che insistono sulla pubblica via sottraggono spazi originariamente adibiti a parcheggio; e consentono lo stazionamento **permanente** di decine di persone sotto le finestre delle abitazioni private. Non si capisce, quindi, come possa affermarsi che tali dehors *"determinano nei fatti una minore permanenza degli avventori al di fuori dei locali"*, come fa l'appellante a pag. 13.

In secondo luogo, questa difesa, proprio per smentire la succitata e del tutto inaspettata argomentazione dell'appellante, ritiene di dover depositare documentazione foto e video di quanto accade in via Petroni da quando i dehors oggetto di concessione sono stati installati. Dalla documentazione si evince chiaramente che tali dehors, lungi dal determinare nei fatti una minore permanenza degli avventori, come si esprime l'appellante, al contrario li **attragono**. Nella documentazione depositata si nota chiaramente che la maggior parte degli avventori permane sulla pubblica via parlando con le persone sedute all'interno dei dehors, addirittura appoggiandosi alle strutture fisse. Documentazione, per tali motivi, certamente *"indispensabili ai fini della decisione della causa"* ex art. 104, comma 2°, cod.proc.amm., soprattutto se si considera che l'organo giudicante, per ovvi motivi, non può conoscere la realtà della "movida" bolognese, con particolare riferimento a via Petroni.

Del tutto inconfidente (e per certi versi incomprensibile) è anche l'affermazione dell'appellante secondo cui i rilievi fonometrici Arpa del giugno 2012 riguarderebbero *"situazioni diverse e non sovrapponibili"* (pag. 12). I rilievi fonometrici sono stati eseguiti nella stessa via Petroni, proprio dove sorgono i nuovi dehors! E il Comune, se è vero che ha emanato ordinanza ex art. 50, comma 7°, TUEL imponendo la chiusura degli esercizi commerciali alle ore 01, non solo non ha successivamente fatto nulla per riportare il clima acustico nei limiti di legge a partire dalle ore 22, ma ha addirittura **appesantito** il carico sonoro della via legittimando, attraverso le concessioni di cui è causa, la permanenza di un maggior numero di persone sotto le finestre delle abitazioni private.

Qui va rilevato (solo per evidenziare la situazione emergenziale che caratterizza via Petroni) che il superamento dei limiti di legge riscontrato da Arpa Emilia Romagna non riguarda (soltanto) i valore limite assoluti di immissione, ma addirittura i cc.dd. **valori di attenzione**, che l'art. 2, comma 1° lett. g), L. n. 447/1995 fa consistere in quel *"valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente"*. Valori che l'art. 6 del DPCONS 14 novembre 1997 quantifica in un aumento di 5 dB dei valori limite di immissione per il periodo notturno. Valori al cui superamento, secondo l'art. 6, comma 2°, DPCONS citato, dovrebbe addirittura scattare l'adozione, da parte del Comune, dei **piani di risanamento acustico** prescritti dall'art. 7 L. n. 447/1995.

Ebbene, anziché predisporre un piano di risanamento acustico, il comune di Bologna, emanando le concessioni di cui è causa, ha addirittura autorizzato un

appesantimento del già infernale clima acustico che vige in via Petroni a partire dalle ore 22 concedendo 5 nuovi dehors!

E il Tar Emilia Romagna ha correttamente concluso che la concessione di ben 5 dehors determina il totale sacrificio del diritto alla salute dei residenti (art. 32 Cost.) ad esclusivo vantaggio della libertà di iniziativa economica dei titolari degli esercizi commerciali (art. 41 Cost.). Un comportamento - quello del comune di Bologna - che sovverte la gerarchia dei valori costituzionali, poiché è noto che il diritto alla salute **prevale sempre ed incondizionatamente** sulla libertà di impresa.

4. SULLA MANIFESTA INFONDATEZZA DEL TERZO MOTIVO DI APPELLO

Con riferimento al terzo motivo di appello, l'appellante ritiene ingiusta ed errata l'ordinanza del Tar Emilia Romagna in quanto, a suo dire: a) l'organo giudicante non avrebbe considerato il bilanciamento degli interessi effettuato dal Comune; b) l'organo giudicante, nel ritenere fondata la richiesta di sospensione dei provvedimenti concessori, avrebbe *“acriticamente utilizzato la formula di stile <<ritenuta la gravità del danno> [...] nel bilanciamento degli interessi coinvolti, la necessaria prevalenza da assegnare alla tutela della salute e al diritto al riposo>>*

Ci si chiede quale sarebbe il bilanciamento degli interessi effettuato dal Comune di Bologna nel concedere i dehors (bilanciamento espressamente richiesto dall'art. 9, comma 1°, Regolamento dehors [doc. 7, fasc. primo grado], secondo cui *“L'amministrazione decide sul rilascio della concessione a seguito di un bilanciamento tra i diversi interessi in ragione dell'uso del suolo pubblico”*). Qui basti rilevare che un ente territoriale, cui è demandata la tutela della salute pubblica,

non può rilasciare una concessione per dehors fino alle ore 01 dopo che Arpa ha riscontrato, a partire dalle ore 22, un clima acustico notevolmente superiore ai limiti di legge (doc. 4 fasc. primo grado).

A ben vedere, nel rilascio delle concessioni non si è minimamente operato quel *"bilanciamento tra i diversi interessi"* che richiede l'art. 9, comma 1°, Regolamento dehors. Norma che, nel caso di specie, impone all'amministrazione procedente di privilegiare il diritto alla salute dei residenti rispetto alla libertà di impresa, nel rispetto della gerarchia dei valori costituzionali esistenti, che vede il diritto alla salute **assolutamente preminente**. Se - dati Arpa alla mano - con provvedimenti amministrativi si decide di contribuire al peggioramento del già intollerabile clima acustico vigente in via Petroni garantendo in tal modo maggiori introiti ai titolari dei dehors, **è evidente che si viola l'art. 9, comma 1°, Regolamento dehors**, poiché non si procede a quel bilanciamento, non tenendo minimamente conto del diritto al riposo dei residenti.

Va inoltre ricordato che l'art. 11, comma 2° lett. d), Regolamento dehors prevede un'ipotesi di **decadenza** della concessione *"quando le attività svolte nel dehors siano causa di manifesto disturbo alla quiete pubblica verificato secondo la normativa di riferimento"*. Se si considera che secondo quanto riscontrato da Arpa, almeno fino alle ore 01, in via Petroni **vige una situazione di disturbo generalizzato della quiete pubblica** già *"verificato secondo la normativa di riferimento"*, concedere l'autorizzazione alla installazione di nuovi 5 dehors con orario di apertura fino alle ore 01 si risolve in una violazione della succitata disposizione.

Quanto poi al pericolo di danno correttamente riscontrato dal Tar Emilia Romagna, è appena il caso di rilevare che la documentazione medica allegata (doc. 8 fasc. primo grado) indica inequivocabilmente un meccanismo causale di danno alla salute già in atto. I ricorrenti manifestano **i sintomi tipici della esposizione prolungata a fonti di inquinamento acustico**. Del resto, è fatto notorio, in quanto comprovato da un'imponente letteratura scientifica, che la prolungata esposizione a rumore (soprattutto notturno) causa un rilevante danno biologico. Sotto questo aspetto, non c'è dubbio che le certificazioni di cui al doc. 8 fasc. primo grado, sulle quali il Tar Emilia Romagna ha evidentemente in parte basato la propria decisione, presentino un alto grado di verosimiglianza.

* * *

Tanto premesso, il sottoscritto difensore, nella sua qualità, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

contestando integralmente tutto quanto *ex adverso* affermato e dedotto, in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi suesposti, piaccia all'Ecc.mo Consiglio di Stato:

IN VIA PRELIMINARE:

- ordinare l'integrazione del contraddittorio ex art. 95, comma 3°, cod.proc.amm. fissando successiva udienza di trattazione della causa, per i motivi suesposti;

NEL MERITO:

- confermare l'ordinanza n. 466 del 10.09.2014 del Tar Emilia Romagna per i motivi suesposti; *in subordine*, riformare l'ordinanza n. 466 del 10.09.2014 del

Tar Emilia Romagna sospendendo gli effetti dei provvedimenti concessori a decorrere dalle ore 22 per ogni giorno di concessione.

Con vittoria di spese competenze e onorari di causa.

Si deposita supporto USB contenente documentazione fotografica e video su via Petroni.

Bologna-Roma, 24 ottobre 2014

Con osservanza


(avv. Antonello Tomanelli)

(avv. Marina Petrolo)

PROCURA

Io sottoscritto Giuseppe Sisti, in qualità di legale rappresentante della associazione "via Petroni e dintorni", delego gli avv.ti Antonello Tomanelli e Marina Petrolo a rappresentare e difendere l'associazione nel presente giudizio, conferendo ai medesimi ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di sottoscrivere il presente atto. Eleggo domicilio presso lo studio dell'avv. Marina Petrolo in Roma via Dardanelli 46.

(Giuseppe Sisti)



E' autentica

(avv. Marina Petrolo)